a Deloitte business

Numero 4
Marzo 2023

Tax & Legal News

FOCUS:
La deduzione dei costi “black list”

SCADENZE FISCALI

FOCUS

La deduzione dei costi “black list”

NEWS

BILANCIO

Assemblee telematiche fino al 31 luglio 2023

Anche gli ammortamenti 2023 possono essere sospesi

Sospensione quinquennale per le perdite del 2022

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione di cassa non elusiva se si verificano le condizioni dell’agenzia

Nell’acquisto di partecipazioni si capitalizzano i costi di transazione

IMPOSTE DIRETTE

Le entrate danno attuazione al nuovo Patent box

La super ACE delle holding non si sterilizza con i decrementi per investimenti ante 2021

Sul Patent box arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’iscrizione nell’attivo circolante rende impossibile la PEX

IMPOSTE INDIRETTE

Senza il numero VIES cessioni sempre imponibili

Quote di società UE: la donazione è esente se viene trasferito il controllo

CREDITI DI IMPOSTA

Slitta al 30 novembre il termine per gli investimenti prenotati nel 2022

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

L’accertamento bancario deve riconoscere una quota forfetaria di costi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

IRES, IVA e IRAP alla prova dell’esterovestizione

Assonime illustra l’affrancamento delle riserve delle partecipate

SCADENZE FISCALI

16 MARZO

Soggetti Iva

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse.

Sostituti di imposta

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022

.

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

FOCUS

La deduzione dei costi "black list"

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 84-86 della Legge 197/2022) ha reintrodotto nel Testo unico delle imposte sui redditi la disciplina speciale sulla deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali.

La nuova formulazione dei commi interessati dell'articolo 110 prevede quanto segue:

9-bis. «Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

9-ter. «Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9-quater. «Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. «Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis».

I paesi black list

Nella seduta del 14.2.2023, il Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito del programma di periodico aggiornamento, ha inserito quattro nuovi Stati nell'elenco dei Paesi black list. Si tratta di: Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e Russia.

Queste nazioni si aggiungono all'elenco già esistente, che comprende 12 Stati, e precisamente: Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Isole Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks and Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu.

Modalità di applicazione

La norma riguarda qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori black list; sono da considerare indeducibili, a titolo esemplificativo, anche gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze, le perdite su crediti verso soggetti black list, gli interessi e gli oneri finanziari assimilati derivanti da transazioni finanziarie (circolare 51/E del 2010).

In base alla nuova disposizione, le spese e gli altri componenti negativi derivanti dalle operazioni sono ammessi in deduzione nei limiti del valore normale dei beni determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, ma solo a condizione che si possa dimostrare che le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

Per poter dedurre integralmente la spesa oltre il limite del valore normale occorre invece che venga anche dimostrato l'effettivo interesse economico a realizzare l'operazione.

Concreta esecuzione dell'operazione

In merito alla dimostrazione della concreta esecuzione dell'operazione, la risoluzione n. 127/E del 6 giugno 2003, ha chiarito che «l'effettività dell'operazione può essere dimostrata esibendo la documentazione doganale di importazione ed ogni altro elemento di prova documentale imposto dalla normativa o dalla prassi di settore (ad esempio: contratto di fornitura ovvero ordine di acquisto; fattura del fornitore; eventuale autofattura della società residente per l'estrazione della merce dal deposito IVA; documentazione attestante il pagamento del bene acquistato)».

Rilevano, ad esempio, fatture, documenti di trasporto, bollette doganali, movimentazioni finanziarie per il pagamento dei corrispettivi tramite i canali bancari ufficiali.

L'effettivo interesse economico come esimente

In passato, sono stati dati chiarimenti circa gli elementi rilevanti che possono essere utilizzati per provare l'esimente (circolare n. 51/E/2010):

- prezzo praticato nella transazione;
- qualità dei materiali o dei prodotti o dei servizi ricevuti;
- presenza di costi accessori (stoccaggio, magazzino, trasporto, ecc.);
- modalità di attuazione dell'operazione (ad esempio, tempistica e puntualità della consegna, termini di pagamento);
- impossibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori;
- esistenza di vincoli contrattuali, organizzativi, commerciali, organizzativi o produttivi che inducono a effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore.

Inoltre, la circolare n. 39/E/2016 ha chiarito che «*ai fini della prova dell'interesse economico debbano essere valorizzate tutte quelle circostanze, legate alla specificità del caso concreto che, rivestendo carattere di eccezionalità, giustifichino un valore sostenuto superiore a quello di mercato, rendendo le transazioni non comparabili sul mercato da un punto di vista soggettivo o oggettivo*».

Sotto il profilo procedurale, è previsto che l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento dell'imposta o di maggiore imposta, notifichi un apposito avviso con il quale viene concessa al contribuente la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove richieste. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

La circostanza esimente può essere dimostrata anche mediante presentazione di un interpello probatorio.

Le Coordinamento con la disciplina CFC

Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, TUIR (disposizioni in materia di imprese estere controllate): la disposizione CFC si applica quindi prioritariamente rispetto alla disciplina dei costi black list.

L'attrazione a tassazione per trasparenza in Italia del reddito della società CFC consente quindi la deduzione integrale dei costi delle transazioni con tali società, in modo da evitare una doppia tassazione, dato che il reddito della partecipata CFC (che è comprensivo del ricavo cui corrisponde, in capo al socio, un costo potenzialmente indeducibile) viene già tassato in capo al socio residente.

Indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi

I costi delle operazioni con paesi black list devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che eccedano o meno il valore normale.

In caso di omissione, la sanzione amministrativa prevista è pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e degli altri componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

NEWS

BILANCIO

ASSEMBLEE TELEMATICHE FINO AL 31 LUGLIO 2023

Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, Articolo 3, comma 10 undecies

In sede di conversione in legge del decreto milleproroghe 2023 (decreto legge 198/2022) è stata disposta la riapertura dei termini, fino al prossimo 31 luglio, per l'utilizzo della disciplina di emergenza per lo svolgimento in teleconferenza delle assemblee di società, associazioni e fondazioni.

ANCHE GLI AMMORTAMENTI 2023 POSSONO ESSERE SOSPESI

Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, Articolo 3, comma 8

Nella versione finale del decreto legge 198/2022 è stata confermata la possibilità di non imputare al conto economico gli ammortamenti delle immobilizzazioni anche per l'esercizio 2023.

SOSPENSIONE QUINQUENNALE PER LE PERDITE DEL 2022

Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, Articolo 3, comma 9

Le disposizioni civilistiche nel caso di riduzione del capitale per perdite non si applicheranno neanche alle perdite dell'esercizio 2022.

Pertanto, alle perdite civilistiche emerse in tale esercizio non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

SCISSIONE DI CASSA NON ELUSIVA SE SI VERIFICANO LE CONDIZIONI DELL'AGENZIA

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 1° marzo 2023 n. 233

La risposta ad interpello 233 del 1° marzo 2023 prende in considerazione una operazione di scissione asimmetrica nella quale sono attribuite ad una società ingenti risorse liquide, accompagnate da immobili e da contratti di locazione. La finalità dell'operazione è quella di separare le attività "core" da quelle ritenute non necessarie, agevolando al contempo la fuoriuscita di un socio dalla compagine sociale.

La risposta delle Entrate giunge alla conclusione che si tratti di una operazione non elusiva, al verificarsi di determinate condizioni.

Le indicazioni dell'Agenzia possono essere riportate perché hanno una valenza generale: "*affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che*

- *la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, con l'impiego, nel caso specifico, della ingente liquidità a disposizione di ognuna a favore degli investimenti finanziari e/o immobiliari rappresentati in istanza;*

– *nessun asset societario, anche frutto degli investimenti operati con la ''cassa'', sia impiegato per raggiungere obiettivi personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale;*

– *dalla Società post scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).*

In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata devono muovere da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci."

NELL'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SI CAPITALIZZANO I COSTI DI TRANSAZIONE

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 2.3.2023 n. 235

L'Agenzia ha esaminato il corretto trattamento fiscale applicabile ai costi di transazione sostenuti in relazione ad una operazione di acquisizione seguita da un'operazione di fusione per incorporazione.

La società istante ha ritenuto corretto capitalizzare i costi accessori all'acquisizione della partecipazione totalitaria, in applicazione del paragrafo 6 del principio contabile OIC 21 ''Partecipazioni'' secondo cui *''i costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all'acquisto''.*

Pertanto, la partecipazione è stata iscritta nel bilancio relativo all'esercizio ante fusione tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo corrispondente alla somma del prezzo di acquisto e dei costi di transazione.

Dal punto di vista fiscale, secondo le Entrate si determina un incremento del valore fiscale della partecipazione cui sono capitalizzati. Quest'ultimo valore, nel rispetto del principio di neutralità della fusione, deve essere ereditato dall'incorporante a prescindere dalla riclassificazione operata da quest'ultima in funzione dei principi contabili adottati.

I costi di transazione non potranno essere quindi dedotti nell'esercizio, mentre concorreranno alla formazione del reddito imponibile al momento della eventuale cessione della partecipazione stessa.
Ai fini IRAP, i costi di transazione mantengono la loro originaria classificazione quali costi accessori rispetto al costo della partecipazione, per cui gli stessi non concorreranno alla formazione della base imponibile del tributo regionale.

IMPOSTE DIRETTE

LE ENTRATE DANNO ATTUAZIONE AL NUOVO PATENT BOX

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15.2.2022 n. 48243

Il Provvedimento Agenzia Entrate 15.2.2022 n. 48243 contiene le disposizioni di attuazione della nuova versione della disciplina del patent box. Con questo atto vengono anche definiti gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni.

Ricordiamo che le nuove regole consentono di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell'Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione.

Il provvedimento dispone anche che i contribuenti possono presentare istanza di interpello, fermo restando la necessità di allegare all'istanza il parere tecnico rilasciato dall'autorità.

LA SUPERACE DELLE HOLDING NON SI STERILIZZA CON I DECREMENTI PER INVESTIMENTI ANTE 2021

Agenzia Entrate, Risposta ad Interpello 1.3.2023 n. 228

Agenzia Entrate, Risposta ad Interpello 1.3.2023 n. 229

In sede di risposta a due interpelli, l'Agenzia osserva che la ''Super ACE'' introdotta dal decreto legge 73/2021 non può essere considerata come un'agevolazione distinta ed indipendente rispetto all'ACE ordinaria, pertanto alla Super ACE, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'ACE ''ordinaria''. Da ciò consegue che, in linea generale, anche nella determinazione della Super ACE spettante sugli aumenti di capitale proprio realizzati nel 2021 (rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2020), si deve tenere conto della eventuale riduzione di base ACE disposta dall'articolo 1, comma 6bis del decreto legge 201/2011. Questa norma dispone che per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010

Non possono però essere assimilati ai soggetti che devono sottostare ai limiti imposti dalla norma in termini di sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio le holding diverse da quelle finanziarie (ovvero quelle holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese ''diverse'' da quelle finanziarie).

Ne consegue che le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio in relazione al quale si può fruire dell'ACE innovativa sono solo quelle derivanti dalle operazioni effettuate nel periodo compreso tra l'1/1/2021 e il 31/12/2021.

SUL PATENT BOX ARRIVANO LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare Agenzia Entrate 24.2.2023 n. 5

La Circolare 24.2.2023 n. 5 dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato le caratteristiche del nuovo regime del patent box, fornisce chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- impianto generale dell'istituto;
- requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all'ambito sia soggettivo sia oggettivo;
- condizioni per beneficiare dell'esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all'eventuale "transito" dal precedente al nuovo regime Patent box.

In calce al documento sono state inserite anche le risposte a specifici quesiti già rese nel corso degli incontri con la stampa specializzata; la circolare tiene inoltre conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica della prima bozza del documento.

L'ISCRIZIONE NELL'ATTIVO CIRCOLANTE RENDE IMPOSSIBILE LA PEX

Cassazione, Ordinanza 3.2.2023 n. 3463

Un'ordinanza della Cassazione ha escluso che una società possa beneficiare dell'esenzione della plusvalenza da realizzo di partecipazioni in società (c.d. participation exemption o PEX) iscritte nell'attivo circolante.

La Corte osserva che l'articolo 87 del Tuir tra i quattro requisiti per l'esenzione, annovera (comma 1, lett. b) quello "soggettivo" della classificazione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Pertanto, dato che nel caso specifico la società ha iscritto la partecipazione nella categoria dell'attivo circolante in tale primo bilancio, essa non può fruire dell'esenzione della plusvalenza;

I Giudici inoltre respingono la contestazione di illegittimità costituzionale della norma, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione (per la sperequazione economica che si verifica tra soggetti che si trovano nella medesima situazione sostanziale a causa di un dato meramente formale, quale la diversa iscrizione in bilancio).

IMPOSTE INDIRETTE

SENZA IL NUMERO VIES CESSIONI SEMPRE IMPONIBILI

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 1.3.2023 n. 230

In una risposta ad Interpello l'Agenzia ricorda che se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA (articolo 41, primo comma, lettera a), del decreto legge 331/93), con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.

Per quanto riguarda l'applicazione alle cessioni effettuate a favore di clienti ''non VIES'' residenti in altri Paesi UE della disciplina delle vendite a distanza, viene richiamata la definizione contenuta nell'articolo 38 bis del Dl 331/93.

In particolare, per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione:

1. di persone fisiche non soggetti d'imposta;
2. di organismi internazionali e consolari individuati in conformità all'articolo 151 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all'articolo 72, comma 1, del D.P.R. 633/1972;
3. con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

QUOTE DI SOCIETÀ UE: LA DONAZIONE È ESENTE SE VIENE TRASFERITO IL CONTROLLO

Cassazione, Sentenza 23.2.2023 n. 5674

L'esenzione dall'imposta di donazione prevista dall'articolo 3 comma 4-ter del DLgs 346/90 vale anche per le partecipazioni in società residenti nell'Unione Europea, ma è subordinata alle stesse condizioni richieste con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia.

Occorre quindi che con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e che questi si impegnino a mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

CREDITI DI IMPOSTA

SLITTA AL 30 NOVEMBRE IL TERMINE PER GLI INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2022

Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, Articolo 12, comma 1 bis

Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, Articolo 12, comma 1 ter

La legge di conversione del decreto milleproroghe è intervenuta ulteriormente sui termini per effettuare gli investimenti in beni strumentali al fine del credito d'imposta previsto dalla L. 178/2020.

In primo luogo viene stabilito il differimento al 30 novembre 2023 del termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

La seconda proroga, sempre al 30 novembre 2023, riguarda il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni "ordinari" prenotati entro il 31 dicembre 2022.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

L'ACCERTAMENTO BANCARIO DEVE RICONOSCERE UNA QUOTA FORFETARIA DI COSTI

Cassazione, Ordinanza 23.2.2023 n. 5586

Secondo la Suprema Corte, in caso di accertamento basato su indagini bancarie (articolo 32 del DPR 600/73) devono essere riconosciuti, in conformità ad un principio da considerarsi immanente al sistema tributario, i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati.

L'Ordinanza tiene conto della recente pronuncia della Corte costituzionale (31 gennaio 2023, n. 10) sulla legittimità dell'articolo 32, primo comma, n. 2) in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui pone la presunzione per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell'imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata questa questione essendo possibile un'interpretazione adeguatrice della norma: in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o "puro"), l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

IRES, IVA E IRAP ALLA PROVA DELL'ESTEROVESTIZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza 17.2.2023 n. 5075

Il tema dell'esterovestizione è oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione, che presenta tre affermazioni piuttosto rilevanti senza però approfondirne ulteriormente le conseguenze.

Secondo i Giudici, l'accertamento di esterovestizione rientra nelle fattispecie di contestazioni di condotte elusive, dato che *"il riferimento all'indebito vantaggio fiscale trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, laddove si ritiene che anche il diritto di stabilimento trova il limite nell'artificiosità della società costituita all'estero (ipotesi identificata dagli accertamenti operati dai giudici di merito) al solo scopo di trarre vantaggio fiscale dalla legislazione del paese in cui la sede viene così fissata".*

L'accertamento di sede in Italia di una società esterovestita trova rilevanza anche ai fini dell'Iva, in quanto *"anche ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 633/72, nel testo applicabile alla fattispecie in esame, si considera per le persone giuridiche domicilio il luogo in cui si trova la loro sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva."*

Infine, la sentenza conclude che poiché i giudici di merito hanno già accertato che la sede effettiva della contribuente si trova in Italia, tale accertamento deve essere posto alla base anche della definizione dell'analoga questione in materia di IRAP

ASSONIME ILLUSTRA L'AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE DELLE PARTECIPATE ESTERE

Assonime, Circolare 2.3.2023 n. 5

La circolare Assonime fornisce un commento alla disciplina di affrancamento degli utili e delle riserve di utili di fonte estera introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 87-95).

Si tratta di una disciplina che intende favorire lo smobilizzo e il rimpatrio degli utili detenuti all'estero in Paesi o territori a fiscalità privilegiata superando, mediante un prelievo sostitutivo una tantum, anche i molteplici profili di incertezza in merito alla loro esatta identificazione che derivano dalla complessità del vigente assetto normativo.

Nel documento vengono illustrati i presupposti, le modalità di esercizio e gli effetti dell'opzione per l'affrancamento, evidenziando le principali questioni applicative che si auspica possano essere risolte dal decreto ministeriale recante le norme di attuazione della disciplina.